



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

PER: la sig.ra **SAULLE LAURA** nata il 29.01.1976 a Caserta (CE) (c.f. SLLLRA76A69B963C) e residente in Mondragone (CE) alla via Campanile; rappresentato e difeso dall'avv. **Izzo Giuseppe** (c.f.: ZZIGPP81M24D843MR) ed **Avv. Antimo Buonamano** (c.f. BNMNTM82E24D708U) e all'avv. **Fausto Fusco** (c.f.: FSCFST82R26C034D) iscritti al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il nostro studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 18 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 08231607722 oppure all'indirizzo (PEC): **studiolegaleizzo24@pec.it - avv.antimobuonamano@lawpec.it - fausto.fusco@pec.it**

CONTRO:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro pro tempore, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli
- **E NEI CONFRONTI I TUTTI I CONTROINTERESSATI ASSUNTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 NELLA FASE B1 DEL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE (cd. Buona Scuola)**, coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza in calce al presente ricorso.

OGGETTO: procedura di mobilità di cui al CCNI per l'a.s. 2016/2017 e del d.m. 8.4.2016, n. 241.
Mancato accoglimento domanda di trasferimento in Provincia di Caserta- fase B1

IN FATTO

- A.** La ricorrente è docente presso l'Istituto Comprensivo M.TROISI DI NAPOLI (NA) (**doc.1-2**) fino al 31.08.2020 con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente;
- B.** Allo stesso è stata assegnata sede definitiva **ambito Provincia di Napoli** ai sensi dell'ordinanza n.241/2016 (**doc.3**) con la quale il MIUR ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di mobilità in applicazione del CCNI mobilità sottoscritto l'08/04/2016 (**doc.4**);
- C.** Secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc.5**) indicando, come prima scelta ambito Provincia di Caserta;
- D.** Il Ministero nei bollettini pubblicati (**doc.6-6 BIS**) assegnava un punteggio di **81 (posto comune)e la sede definitiva Campania 12**;
- E.** La ricorrente resasi conto dell'errore di valutazione da parte del MIUR ha inviato reclamo scritto alle istituzioni (**doc.7**), rimasto a tutt'oggi inevaso;
- F.** Nell'elenco pubblicato dall'Usp dei Trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (seconda fase-punti B, C e D dell'art.6 del CCNI) in Campania (prima preferenza espressa in domanda) risultano assegnati docenti con punteggio inferiore a quello che effettivamente andava riconosciuto alla ricorrente come da estratto che si allega; (**doc.8**)

Campania	Caserta	CNINNA57L65B371Y	IACONE	ANNA	25/07/1957	NA
	71	C	CAM0000009	CAMPANIA	AMBITO 0009	AN COMUNE
Campania	Caserta	CNTFMN69B46I273ICUNTI	FILOMENA	06/02/1969	CE	
	85	C	CAM0000009	CAMPANIA	AMBITO 0009	AN COMUNE
Campania	Caserta	DBSRSO61S61E906H	DE BIASE	ROSA	21/11/1961	NA
	Precedenza prevista dal CCNI12	C	CAM0000009	CAMPANIA	AMBITO 0009	AN COMUNE
Campania	Caserta	DLLNNL75D65G596B	DELLA PAOLERA	ANTONELLA	25/04/1975	CE
		76	C	CAM0000009	CAMPANIA	AMBITO 0009 AN COMUNE
Campania	Caserta	DMBNNT57H53G630P	D'AMBROSIO	ANTONIETTA	13/06/1957	CE
		69	C	CAM0000009	CAMPANIA	AMBITO 0009 AN COMUNE
Campania	Caserta	DMCNG75M42B963R	D'AMICO	ANGELA	02/08/1975	CE
	Precedenza prevista dal CCNI33	C	CAM0000009	CAMPANIA	AMBITO 0009	AN COMUNE
Campania	Caserta	DMIFMN66E68I885V	DI MAIO	FILOMENA	28/05/1966	CE
	Precedenza prevista dal CCNI18	C	CAM0000009	CAMPANIA	AMBITO 0009	AN COMUNE



Campania CasertaFCCMRA73C58B963U FUCCIMARIA 18/03/1973 CE
Precedenza prevista dal CCNI26 C CAM0000009 CAMPANIA AMBITO
0009 AN COMUNE

Campania CasertaFRENNA74P55L083L FERA ANNA15/09/1974 CE
69 C CAM0000009 CAMPANIA AMBITO 0009 AN COMUNE

Campania CasertaGNTVVN76M45B963X GENTILE VIVIANA 05/08/1976
CE Precedenza prevista dal CCNI19 C CAM0000009 CAMPANIA
AMBITO 0009 AN COMUNE

Campania CasertaLMBNNL77B46A091J LEMBO ANTONELLA
06/02/1977 SA Precedenza prevista dal CCNI25 C CAM0000009
CAMPANIA AMBITO 0009 AN COMUNE

Campania CasertaLRNPLA53E55B963I LARENZA PAOLA 15/05/1953 CE
Precedenza prevista dal CCNI42 C CAM0000009 CAMPANIA AMBITO
0009 AN COMUNE

Campania CasertaMRTCRN62A41G903Y MARTONE CATERINA 01/01/1962
CE 105 C CAM0000009 CAMPANIA AMBITO 0009 AN
COMUNE

Campania CasertaMSSCRL65P49G541K MASSARO CARLA 09/09/1965
CE 104 C CAM0000009 CAMPANIA AMBITO 0009 AN
COMUNE

Campania CasertaMSSRFL76T47G661S MASSA RAFFAELLA 07/12/1976 CE
Precedenza prevista dal CCNI21 C CAM0000009 CAMPANIA AMBITO
0009 AN COMUNE

Campania CasertaRBNPQL79D57D708Z ORABONA PASQUALINA
17/04/1979 LT Precedenza prevista dal CCNI21 C CAM0000009
CAMPANIA AMBITO 0009 AN COMUNE

Campania CasertaSCLMLN52E68G661T SCIALDONE MARILENA 28/05/1952
CE Precedenza prevista dal CCNI30 C CAM0000009 CAMPANIA
AMBITO 0009 AN COMUNE

Campania CasertaSDNNGI75E45B872Y SAUDINO ANGELA 05/05/1975
CE Precedenza prevista dal CCNI41 C CAM0000008 CAMPANIA
AMBITO 0008 AN COMUNE



Campania	Caserta	TMSPP55H68G596O	TOMASSINI PIERA	PAOLA
28/06/1955	CE	79 C	CAM0000009	CAMPANIA AMBITO
0009	AN	COMUNE		
Campania	Caserta	ZLLMRA65L48A243R	ZULLO MARIA	08/07/1965
CE	Precedenza prevista dal CCNI23	C	CAM0000009	CAMPANIA
AMBITO 0009	AN	COMUNE		
Campania	Caserta	ZNFGND78C57C034P	ZANFAGNA GIOCONDA	17/03/1978
FR	Precedenza prevista dal CCNI26	C	CAM0000009	CAMPANIA
AMBITO 0009	AN	COMUNE		
Campania	Caserta	ZZIFBL74B44Z133W	IZZO FABIOLA	04/02/1974
	Precedenza prevista dal CCNI29	C	CAM0000009	CAMPANIA AMBITO
0009	AN	COMUNE		

G. a termine delle operazioni di mobilità per la fase B residuavano posti liberi, prescelti dalla ricorrente (come da documento rilasciato dall'Usp) (doc 9), ma non assegnati;

H. Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'attribuzione del punteggio secondo le direttive impartite dal Ministero e, conseguentemente, all'assegnazione di una sede definitiva che tenga conto di detto punteggio corretto;

I. Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda e sulle quali dovrà emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, sono le seguenti.

ANCORA IN FATTO

Con il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione, il MIUR ha disatteso le legittime aspettative del ricorrente nascenti dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 relativamente alla disciplina sulla mobilità ai fini dell'assegnazione della sede definitiva di servizio, che non prevedeva alcuna disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come il deducente, provenienti dalle GAE.

Ai sensi dell'art. 6 del CCNI cit. “ *gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse - FASE B1 - indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito . . . rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia* ”.



A seguire, con precipuo riferimento alle modalità di effettuazione della FASE B, l'allegato n. 1 al CCNI cit. prevede che " ***per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica*** ".

Stante il tenore letterale della richiamata normativa, l'assegnazione delle sedi deve avvenire sulla scorta delle preferenze espresse ed in base al miglior punteggio conseguito all'esito delle operazioni di ogni singola fase.

Nel caso che ne occupa, benché la ricorrente – che, come si ripete, ha partecipato alla **fase B1** della mobilità 2016/2017 - abbia conseguito un punteggio di su posto comune 42 (42 base + 6 per il ricongiungimento al coniuge limitatamente al primo ambito) e 48 (42 posto comune + 6 Punteggio su sostegno) sul sostegno non le è stata invero attribuito il primo ambito territoriale della Campania nonostante la vacanza di numerose cattedre, molte delle quali **sono state inopinatamente destinate ad insegnanti con punteggio inferiore ovvero a partecipanti delle successive fasi delle operazioni di trasferimento.**

Come si evince dai bollettini allegati ci sono delle docenti in fase C (fase successiva) che sono stati assegnati in ambiti richiesti in domanda di mobilità dalla ricorrente.

Va, inoltre, osservato che il disposto trasferimento è illegittimo in quanto il Dicastero non ha rispettato, non solo il principio di scorrimento delle graduatorie in base al miglior punteggio, ma finanche la **progressività delle fasi. Ai sensi dell'art. 6 cit. l'Amministrazione non è legittimata ad accordare i trasferimenti relativi alle fasi successive se non dopo che abbia esaurito quelle precedenti e nei limiti in cui residuino posti vacanti.** A ben vedere, se è vero, come è vero, che l'ambito campano in argomento è stato oggetto di ulteriori assegnazioni disposte dal MIUR in esito alla fase C, non v'è dubbio che la Papale abbia subito un trattamento discriminatorio in spreto al principio di imparzialità della P.A..

L'assunto ha il suo referente nella giurisprudenza di merito secondo la quale **il combinato disposto degli artt. 2 e 6 del CCNI cit. "impone di tener conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva"** (Trib. Como, ord. 28.11.2016).

Peraltro, v'è pure da osservare che la ricorrente, nonostante sia stata trasferita nella provincia di Isernia, presta servizio **in assegnazione provvisoria** presso l'I.C. "Aldo Moro " Maddaloni.

Onde non può concludersi che, anche sotto il profilo di ragionevolezza l'operato della P.A. non è affatto esente da vizi.

DIRITTO

A. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento dal posto di sostegno alla disciplina) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "richiesta" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell'insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di "diritto soggettivo" a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine, con un recente revirement giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell'impugnativa sia la stessa "regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria." (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio

affermato per l'impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita *“la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.”*.

Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.

Pertanto, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che *“sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto”* (cfr. **TAR Lazio – SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).**

Da ultimo, *«Le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell'esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del g.a.»* (così **TAR Puglia-Lecce, sez. II, 14.7.2016, n. 1154**).

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.

B. _SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la ricorrente ha la sede di effettivo servizio, giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Si cita a tal proposito la sentenza Cass. Civ. sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per *“ufficio al quale il dipendente è addetto”* deve intendersi *“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui*

è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni” e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ. sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004, di “garantire il minor disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria”.

C. VIOLAZIONE DELL’ART 6 CCNI MOBILITÀ 2016/17 DELL’8.04.16 E DELL’O.M. N. 241/2016. VIOLAZIONE ART. 1 COMMI 98, 100, 101 E 108 DELLA L. 107/2015. TRASFERIMENTO NEGLI AMBITI RICHIESTI A FAVORE DI DOCENTI PARTECIPANTI A FASI SUCCESSIVE E CON PUNTEGGI INFERIORI.

Come già detto in precedenza, la ricorrente ha presentato presso l’A.T di Napoli domanda di trasferimento interprovinciale, partecipando alla fase B1 della mobilità per l’A.S. 2016/17 Scuola Primaria per posto di Comune ¹. Orbene, nonostante la deducente abbia partecipato alla fase B1, che ha precedenza nella assegnazione dei posti rispetto alle successive fasi B2 e C, le operazioni complessive di mobilità interprovinciale sì come pubblicate nel bollettino nazionale del 13.08.2016 hanno evidenziato gravi violazioni ed errori con attribuzione di posti a soggetti partecipanti alle fasi B2 e C e per di più in molti casi con punteggi inferiori.

A causa, dunque, dei macroscopici errori nella sequenza delle fasi e nell’assegnazione dei posti, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la ricorrente è stata ingiustamente penalizzata e danneggiata, e il posto che le sarebbe spettato di diritto è stato assegnato a soggetti non aventi diritto. Ciò in palese contrasto con quanto disposto dalle disposizioni di cui all’art.1 commi 98 e segg. della legge 107/2015, all’art. 6 del CCNI dell’8.4.16 ed all’O.M. n.241/16, che nel descrivere le quattro distinte fasi (A, B, C, D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, stabiliscono l’ordine e le modalità in cui esse devono obbligatoriamente svolgersi.

Va, pertanto, evidenziata l’assoluta illegittimità della procedura posta in essere dall’Amministrazione sia sotto il profilo della mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni del mancato trasferimento sia sotto il profilo della violazione del criterio meritocratico del punteggio.

La condotta dell’Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.), dell’art.1 commi 98, 100, 101 e 108 della

¹ La fase B della mobilità di cui all’O.M. 241/2016, prevede le seguenti sotto -fasi: FASE B: TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA ASSUNTI ENTRO IL 2014/15 (TITOLARITA’ SU SCUOLA SOLO NEL PRIMO AMBITO SCELTO); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA PER CONCORSO 2012 FASI B e C (TITOLARITA’ SOLO SU AMBITO). Tale fase si divide a sua volta in tre fasi: - FASE B1: Trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15 (in deroga al vincolo triennale) – titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato; dal successivo ambito titolarità non più su scuola ma su ambiti. - FASE B2: Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali. - FASE B3: assegnazione sede definitiva nella provincia di assunzione, docenti assunti da concorso 2012 fasi B e C del piano straordinario (titolarità solo su ambito).



legge n. 107/15, che concerne la necessità di rispettare l'ordine delle fasi, dell'O.M. n.241/16 e del CCNI sulla mobilità 2016/17 (**c.f.r. Tribunale di Patti, Ordinanza del 17.11.16 R.G. 2493 -1/16**).

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'assegnazione di una sede che, in definitiva, nel rispetto delle fasi, rispecchi le preferenze circa le scuole e gli ambiti, l'esperienza professionale e il punteggio (**v. Tribunale di Parma Ordinanza del 20.12.2016 R.G. LAv. 835/16**) .

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento e per violazione del principio di scorrimento della graduatoria, come ampiamente descritto da una recentissima **Ordinanza del Tribunale di Trani n°28744/2016 e Tribunale di Pisa-Tribunale di Trapani e Napoli Nord (doc 10 -11-12-13)** con la quale il Giudice ha sancito la violazione da parte del MIUR del principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente.

Infatti, rileva il Tribunale del lavoro di Trani, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.

Anche codesto Tribunale Roma con ordinanza della dott.ssa Bellini ha ordinato che : ***“Il Miur, del resto, non costituendosi, ha frustrato in radice la possibilità di fornire qualsivoglia spiegazione riguardo al proprio operato, mentre emerge in via documentale la violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost), ma anche dell’art. 1, comma 108, L. 107/205 sulla assegnazione in relazione alla tabella di vicinanza allegata all’O.M., dell’art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell’O.M. n. 241/2016, oltretutto dell’art. 28 comma 1, DPR n. 487/94”.*** (doc.14)

Ma c'è di più, il M.I.U.R., non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione dell'istante in una sede tanto lontana e non rientrante tra le preferenze indicate nella domanda di mobilità.

Pertanto, l'istante non è stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura. Il silenzio dell'amministrazione ha impedito di effettuare opportune verifiche per accertare il suo comportamento, con conseguente impossibilità di appurare se l'assegnazione in una sede tanto distante dalla residenza della ricorrente sia stato il frutto di un errore materiale come quelli pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, *a monte*, di un procedimento attuato in spregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo. Ne consegue, pertanto, che, a prescindere dagli ulteriori vizi del procedimento, il disposto trasferimento dovrà essere annullato. In proposito, si consideri, poi, che, come rilevato dalla ricorrente nella propria richiesta di conciliazione e nella successiva diffida, presso alcuni ambiti della

provincia di Caserta sono stati indirizzati docenti in possesso di punteggio inferiore. La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di tali operazioni.

Ciò, del resto, emerge proprio dalla illogica circostanza che, a parità di requisiti (motivi di preferenze e fasi della mobilità), docenti con maggior punteggio, qual è la ricorrente, sono stati assegnati in sedi distanti (ed addirittura non indicate nella domanda, o indicate tra le ultime preferenze), ed altri con punteggio inferiore sono stati assegnati in sedi vicine (ovviamente indicate come prime preferenze), pur essendovi posti più che sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità. In tal modo il M.I.U.R. ha violato palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

In ogni caso, è palese che il risultato conseguito dalla procedura sia certamente contrario alla Legge, in quanto il Ministero ha stilato un elenco in base al quale chi ha un minor punteggio ha trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede indicata dalla odierna ricorrente. Dunque, gli Uffici Scolastici Regionali avrebbero dovuto assegnare la sede di servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili. Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nell'ambito della fase di riferimento (nel caso di specie la B).

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò è accaduto.

In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di tanti colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il MIUR non ha, preventivamente, reso noto il criterio, il c.d. *algoritmo* utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che detto *algoritmo* non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore, trascurando, peraltro, le priorità delle diverse fasi.

Come sopra indicato, infatti, da un esame delle preferenze indicate nella domanda della ricorrente, emerge che, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con punteggio di gran lunga inferiore al suo.

Eppure lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento. In altre parole, **“LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA VINCOLA L'AMMINISTRAZIONE”** (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 giugno 2013, n. 15212). Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi

punteggi (*cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620*). In proposito, il Consiglio di Stato ha chiarito che: *“il mancato rispetto dei criteri per l’assegnazione delle sedi e l’utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell’attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall’art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata.”* (Cfr. Cons. St., Sez. IV, sentenza 16.10.2011, n. 5611) A ciò si aggiunga che, sempre secondo il Supremo Consesso *“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.”*

Pertanto, il criterio dell’assegnazione delle sedi di servizio secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale. Come chiaramente affermato dal Tribunale di TARANTO in una vicenda per molti versi analoga, *“la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore”*. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013). A ben vedere, la concreta motivazione di tale modus operandi del MIUR non è altro che il frutto di una procedura non esente da difetti; non a caso infatti si sono registrati gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, che il ritardo nelle operazioni e l’esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni. Le esigenze di speditezza non possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l’Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei. Il Consiglio di Stato, a tal proposito ha statuito che: *“neppure l’eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l’Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l’intangibilità delle previsioni del bando di amministrativa e della par condicio tra i concorrenti.”* (Cfr. Cons. St., Sez. VI, sent. n. 2489 del 27.04.2011).

In conclusione, la condotta dell’amministrazione è palesemente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l’ordine di graduatoria nell’assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l’ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale (“i migliori” non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio “migliore”).

Ne consegue che il criterio del punteggio resta prioritario rispetto all'ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, là dove, invece, l'ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio. Ne segue che il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, là dove, invece, l'ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione del CCNI si porrebbe in contrasto con i principi d'imparzialità e buon andamento della PA sanciti dall'art. 97 Cost., principi dei quali quello generale di scorrimento delle graduatorie sulla base del punteggio costituisce espressione. **(cfr. Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, ord.za del 15/11/2016, Giudice dott.ssa Serena Sommariva, nello stesso senso si veda anche: Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, Ord.za dell'11/11/2016, Giudice dott.ssa Federica Ferrari; nello stesso senso si veda anche: Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, Ord.za dell'16/11/2016, Giudice dott.ssa Donatella Oneto; Tribunale di Venezia – Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016).**

Pertanto, la condotta perpetrata dall'Amministrazione resistente concreta una patente disparità di trattamento tra docenti che versano nelle medesime condizioni, determinando, così, una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. enucleabili dall'art. 97 Cost..

Preme evidenziare, inoltre, che, in merito alla procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e relativamente ad una fattispecie identica a quella che qui ci occupa, di recente, la giurisprudenza ordinaria ha affermato che “... non convince invece la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così via ...) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza ecc.) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una "preferenza" del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto", bensì "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (con la precisazione che "A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica ... "); non si può del resto nascondere che operando nel modo qui contestato l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno

incantamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all' art. 97 Cost. fatto propriodall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso;"
(cfr. Trib. di Venezia – Sezione Lavoro, ord.za del 24/11/2016, Giudice dott.ssa Anna Menegazzo; inoltre, si citano anche: Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinanza del 01/09/2016; Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, con ordinanza del 14/09/2016; Trib. di Taranto – sezione Lavoro, ord.za del 20/09/2016).

Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.

P.Q.M.

La ricorrente, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che il Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura della ricorrente, ***contrariis reiectis***, voglia così giudicare

- A.** Che l'Ill.mo Giudice adito, riconosciuta la propria competenza e previ gli incumbenti di legge, voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti e, previa incidentale declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi menzionati in epigrafe, da operarsi al fine della conseguente loro disapplicazione;
- B.** stante la sussistenza delle condizioni previste ottenere un **provvedimento di merito** che obblighi il MIUR e l'USR Campania- Ambito Territoriale di Caserta , ad attribuire alla ricorrente nell'ambito **della fase B** della procedura di mobilità degli insegnanti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, l'ambito della Provincia di Caserta secondo l'ordine di richiesta, in luogo di quello assegnato (Napoli), su posto comune, ove occorra - la ripetizione delle operazioni di mobilità della fase B degli insegnanti di scuola primaria, previa disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 241 del 08.04.2016, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato il 08.04.2016;
- C.** Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio al procuratore antistatario.

D. In via istruttoria si chiede che il Tribunale del lavoro adito voglia ordinare, ai sensi degli artt.210 e 421 c.p.c., l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria per la Provincia di Caserta e Regione Campania in relazione all'anno scolastico 2016/2017, e quindi di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente.

La ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è i26.000,00, verte in materia di lavoro il contributo unificato ammonta a €118.50.

Si allegano i documenti menzionati in narrativa, si comunica che gli allegati al presente ricorso superano la soglia prevista dei 30 mb, per cui si depositeranno successivamente

Sessa A. li, 25.09.2019

Avv. Giuseppe Izzo

Avv. Antimo Buonamano

avv. Fausto Fusco

(firmato digitalmente)

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Izzo e avv. Antimo Buonamano, che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini della Mobilità
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";



- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano- TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014)

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Celle 04.05.2017

Avv. Giuseppe Izzo

Avv. Antimo Buonamano avv. Fausto Fusco